


# Il percorso della sicurezza per i volontari di Protezione Civile



Presentazione realizzata da Fabrizio Pin Protezione Civile di Azzano Decimo

# Salute e sicurezza: Le fonti giuridiche



## - **T.U. : Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81 e s.m.i.**

Attuazione dell'Art. 1 della Legge N. 123/2007 in materia di SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

## - **Decreto Ministeriale 13 Aprile 2011**

Disposizioni in attuazione dell'Art. 3, Comma 3 bis, del D.Lgs N. 81/2008

## - **Decreto Ministeriale 12 Gennaio 2012**

# I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.



## Disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e Volontariato

→ L'art. 3, comma 3-bis del T.U., introdotto dal d.lgs. n. 106/2009 stabilisce che, **nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile**, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, **le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività**, da individuarsi con decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione Civile e il Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

# I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.



## Coniugare Salute e Sicurezza a tutela delle integrità

→ Il **Decreto** Ministeriale 13 Aprile 2011 si propone di **coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con** il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia **la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.**

# I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.



## Definizione di: Organizzazione di volontariato di Protezione Civile

➔ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per **“organizzazione di volontariato della protezione civile” ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro,** compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, **che svolge o promuove, avvalendosi** prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite **dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso** in vista o in occasione di eventi di cui all’art. 2 L. 24/02/1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie.

# I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.



## Esigenze e contesti di applicazione

- L'art. 2 del **Decreto stabilisce**, nei primi due commi, il principio secondo il quale **le norme in materia di salute e sicurezza** sul luogo di lavoro contenute nel T.U. **sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari** della protezione civile e dai volontari delle altre organizzazioni cui si applica il decreto stesso.
- **L'attività** delle organizzazioni di volontariato della protezione civile **si svolge in contesti caratterizzati necessariamente da:**

**Urgenza**

**Emergenza**

**Imprevedibilità**

# I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.



## Organizzazioni di volontariato e Protezione Civile Criteri operativi e attività di Protezione Civile

- **L'organizzazione** di volontariato, **si deve,** in ogni modo **preoccupare di adottare concreti criteri operativi idonei a proteggere l'attività** dei **volontari** e delle **persone coinvolte** nell'attività di protezione civile.
- **Le disposizioni sulla sicurezza** degli operatori delle organizzazioni di volontariato, in esso contenute, **non possono,** in ogni caso, **comportare omissione o ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile,** connessi agli eventi individuati e, in particolare, quelli di cui all'art. 2, l. n. 225/1992.

# I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.



## Criterio di prevalenza

→ Il legislatore introduce il **criterio di prevalenza delle** esigenze connesse alle **attività ed ai compiti di protezione civile rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute degli operatori** volontari delle organizzazioni di protezione civile, le quali ultime, quindi, non potranno **mai arrecare intralcio o costituire ostacolo agli interventi di protezione** e soccorso in occasione degli eventi specificati nell'art. 2 L. n. 225/1992.

# I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.



## Equiparazione del Volontario al Lavoratore: Obblighi dell'Organizzazione

- **L'equiparazione al lavoratore**, ai fini dell'applicazione del T.U., **del volontario delle** organizzazioni della protezione civile **è**, quindi, **limitata solo ad alcuni aspetti ben definiti dalla norma** attraverso il richiamo al **successivo art. 4**. Tali aspetti, riconducibili ai fondamentali obblighi posti in capo al datore di lavoro e al lavoratore da parte del T.U., sono:
  - **l'obbligo** dell'organizzazione **di impartire**, a livello generale, al volontario **la formazione, l'informazione e l'addestramento**;
  - **l'obbligo** dell'organizzazione **di sottoporre** il volontario **a "controllo sanitario"**;
  - **l'obbligo** dell'organizzazione di **dotare il volontario di attrezzature e dispositivi di protezione individuale** idonei allo specifico impiego

# I volontari delle organizzazioni della Protezione Civile e l'applicazione del T.U.



## Equiparazione del Volontario al Lavoratore: Obblighi

- **l'obbligo** dell'organizzazione **di fornire al volontario la formazione e l'addestramento, specifici,** in ordine all'impiego delle attrezzature e dei dispositivi di protezione
- **obbligo del volontario di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi dell'organizzazione,** sui luoghi di intervento, sui luoghi di formazione ed esercitazione, in conformità con la formazione, l'informazione e le direttive operative ricevute, oltre che con le procedure predisposte e con le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza avuti in dotazione.

# Il datore di lavoro e il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.



## La determinazione delle posizioni di garanzia

→ **La determinazione**, all'interno delle organizzazioni volontariato aderenti al Servizio nazionale di protezione civile, **dei soggetti che ricoprono posizioni di garanzia nei confronti degli operatori deve essere effettuata tenendo conto**, in primo luogo, **della specifica organizzazione dell'associazione e, quindi, della configurazione di ruoli e incarichi**, attraverso la quale la stessa organizzazione si è strutturata.

# Il datore di lavoro e il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.



## Osservazioni e destinatario delle prescrizioni

- **Merita**, innanzitutto, **di essere osservato**, per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, **che, non sussistendo rapporto di lavoro** fra l'ente ed il volontario, **non è evidentemente possibile utilizzare il c.d. criterio formale per l'individuazione del soggetto investito degli obblighi di sicurezza** tipici del "datore di lavoro".
- L'art. 3, comma 3, del **decreto**, infatti, **individua il principale destinatario delle prescrizioni da osservarsi per** la tutela della sicurezza e della salute dei volontari, **nel soggetto che, nelle organizzazioni, detiene di norma il potere decisionale e di spesa** in ordine al compimento di tutti gli atti necessari alla loro attività.

# Il datore di lavoro e il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.



## Il Legale Rappresentante

- **Il soggetto che viene individuato come primo** e principale **destinatario degli obblighi** di sicurezza e salute durante l'attività dei volontari, **è, quindi, il legale rappresentante dell'organizzazione,** da individuarsi nella persona che, in base allo statuto o all'atto costitutivo della compagine di volontariato, è dotato del potere di rappresentanza, vale a dire del potere di agire in nome e per conto della stessa e di impegnarla nei confronti dei terzi.
- **Il legale rappresentante è, dunque, il soggetto che ha il dovere giuridico di adempiere agli obblighi** di sicurezza e salute sul lavoro specificati nell'art. 4 del **decreto**.

# Il datore di lavoro e il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.



## Il Legale Rappresentante

**78.** Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è aggiunto il seguente:

**<<2 bis.** Ai fini di cui al presente articolo, con riguardo all'utilizzo del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza, o nell'ambito di attività realizzate dal sistema regionale integrato di protezione civile, al **Sindaco** si applicano i disposti di cui al decreto direttoriale 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011.>>.

# Il datore di lavoro e il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.



## Altre figure responsabili - Il DM non prevede sanzioni

→ Allo stesso modo, se, nelle organizzazioni di volontariato, il concreto ed effettivo potere decisionale e di spesa venisse esercitato da persona diversa dal formale legale rappresentante dell'ente, questo soggetto si aggiungerà al legale rappresentante quale obbligato all'osservanza delle prescrizioni in materia di tutela delle condizioni di sicurezza e salute dell'attività dei volontari siccome sancite dall'art. 4 DM.

→ In ordine alla punizione conseguente all'inadempimento di tali precetti, deve essere immediatamente osservato che il DM non contiene alcuna norma che stabilisca una sanzione penale per la violazione di quanto disposto dall'art. 4.

# Il datore di lavoro e il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.



## Ipotesi conclusive

→ **Si dovrebbe concludere che la violazione degli obblighi** riportati nell'art. 4 **non costituirà autonoma figura di reato e,** di conseguenza, **che il legale rappresentante** dell'organizzazione **non risponderà penalmente** degli eventuali inadempimenti rispetto a tali obblighi.

## Violazioni nelle norme di cautela

→ **Ciò non significa che il legale rappresentante** dell'organizzazione di volontariato **sia penalmente esente da qualsiasi responsabilità** per eventi infortunistici che dovessero verificarsi a danno dei volontari dell'organizzazione.

Imprudenza , Imperizia, Negligenza

# Il Dirigente



➔ Per quanto riguarda lo specifico settore delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, è da ritenersi che, nell'ambito delle loro particolari **"caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali"**, come recita l'art. 3, comma 1, del DM, possano essere presenti soggetti che, in virtù dei **poteri di decisione in ordine all'organizzazione** dell'attività dell'ente, o di una sua articolazione periferica o settoriale, e alla concreta determinazione delle modalità operative di svolgimento della stessa, oltre che in ragione di poteri di controllo sulla prestazione dei volontari o di altro personale, possano essere assimilati alla figura dirigenziale ex art. 2 lett. d) del T.U.

# Il Preposto



→ **La figura del preposto può essere rinvenuta** all'interno delle organizzazioni di volontariato della protezione civile: si pensi, ad esempio, a tutti quei **soggetti che hanno la funzione di coordinare e sovrintendere all'attività** svolta da volontari organizzati in squadre o gruppi o turni di attività.

→ **Costoro rivestono** senza dubbio **la tipica posizione di garanzia** del preposto, **avendo il compito di controllare e vigilare l'attività** dei volontari a loro affidati, anche per quello che concerne **il corretto utilizzo dei mezzi, delle attrezzature, dei dispositivi di protezione ed il rispetto delle procedure** operative disposte dai responsabili dell'Ente.

# La valutazione del rischio nelle organizzazioni di volontariato della protezione civile



## La valutazione dei rischi

→ **Risulta evidente**, per come è configurata **la valutazione del rischio** da parte del legislatore, questo adempimento di sicurezza, di fondamentale importanza nel sistema di prevenzione e protezione aziendale, **appare di difficile trasposizione con riguardo all'attività delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.**

→ **L'attività** di queste organizzazioni, infatti, **è caratterizzata dall'estrema imprevedibilità e variabilità degli scenari operativi, dall'indeterminatezza dei luoghi e degli ambienti in cui il personale volontario è chiamato ad operare, dall'urgenza degli interventi;** tutte caratteristiche che rendono particolarmente complessa, assai problematica, se non addirittura impossibile, l'azione di preventiva analisi e di successiva pianificazione e programmazione in cui si sostanzia la valutazione dei rischi.

# La valutazione del rischio nelle organizzazioni di volontariato della protezione civile



## Applicazione delle norme

➔ Per tale motivo, l'art. 2, comma 1, del D.M. 13 aprile 2011 sottolinea espressamente che **“le norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro contenute nel T.U. sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi”** svolti dai volontari della protezione civile e dai volontari delle altre organizzazioni cui si applica il medesimo decreto.

# La valutazione del rischio nelle organizzazioni di volontariato della protezione civile



## Gli scenari operativi

- **La fase di analisi dei possibili fattori di pericolo e delle possibili fonti di rischio espositivo** potrebbe, quindi, limitarsi, per le organizzazioni in parola, **alla disamina di scenari operativi generali, standardizzati e tipizzati**, nell'ambito dei quali individuare non tutti i rischi lavorativi presenti in quella particolare situazione, ma solo i più probabili o più frequenti fattori di pericolo e di rischio per gli operatori.
- **Tuttavia, una valutazione più approfondita ed attinente alla realtà potrebbe pretendersi in ordine ai rischi connessi alle attrezzature, alle macchine ed agli strumenti in genere utilizzati dai volontari dell'organizzazione** nell'espletamento della loro attività, in relazione ai quali si può effettivamente compiere una analisi ed un giudizio basato **sulla prevedibilità e prevedibilità delle situazioni rischiose.**

# Scenari di rischio di protezione civile



Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano, di minima, quali scenari di rischio di protezione civile, i seguenti:

- **scenario eventi atmosferici avversi;**
- **scenario rischio idrogeologico - alluvione;**
- **scenario rischio idrogeologico - frane;**
- **scenario rischio sismico;**
- **scenario rischio vulcanico;**
- **scenario rischio incendi boschivi;**
- **scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti** (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- **scenario rischio ambientale, igienico-sanitario** (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);

# Scenari di rischio di protezione civile



- **scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile** (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono **assimilati** a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile.

# I compiti dei volontari



Una seconda analisi invece serve per verificare quali compiti i volontari sono preparati a svolgere, in base anche all'organizzazione del gruppo comunale.

## Categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
  - attività' psicosociale;
  - attività' socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;

# I compiti dei volontari



## Categorie minime di base:

- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;

# I compiti dei volontari



## Categorie minime di base:

- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquea;
- attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

# La valutazione del rischio nelle organizzazioni di volontariato della protezione civile



## Particolari e concrete situazioni dei luoghi di intervento

→ **Non vi sarà, dunque, alcun obbligo di calare l'adozione delle misure o delle procedure di tutela dell'incolumità dei volontari nelle particolari e concrete situazioni dei luoghi di intervento,** raramente conosciute e interamente conoscibili e, in buona sostanza, di programmare le misure di sicurezza adeguandole ai rischi specifici determinati da tali luoghi.

# La valutazione del rischio nelle organizzazioni di volontariato della protezione civile



## Deroga alla Formale redazione del DdVR

- La formulazione della norma è tale da introdurre una **deroga**, per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, in ordine **alla formale redazione stessa del documento di valutazione del rischio**, che, come si diceva in precedenza, costituisce la concretizzazione materiale di tutto il procedimento di analisi, elaborazione, valutazione dei rischi, scelta delle misure e delle procedure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività posta in essere dai lavoratori.
- **Le organizzazioni** in parola, pertanto, **potranno evitare di esplicitare formalmente**, attraverso la redazione dell'apposito documento, **tutto l'iter procedurale di valutazione del rischio**, omettendo, quindi, di dare conto delle scelte operate in materia di sicurezza sul lavoro.

# La valutazione del rischio nelle organizzazioni di volontariato della protezione civile



## Documento di valutazione dei rischi

→ **In pratica, le organizzazioni** di volontariato della protezione civile **dovranno,** nei termini limitati anzidetti, **procedere ad una valutazione dei rischi** insiti nell'attività degli operatori volontari, **pur senza obbligo di formalizzare tale valutazione in un documento** e dovendo, però, determinare effettivi criteri operativi in base ai quali organizzare e gestire in sicurezza l'attività dei propri volontari.

→ **La parte dispositiva del decreto** ministeriale è aperta dall'impianto definitivo (art. 1), che, con tutta evidenza, **pone in primo piano** (ritenendo, evidentemente, tali misure le uniche realmente efficaci nel peculiare contesto delle attività di protezione civile) **l'essenziale funzione della formazione, dell'informazione, dell'addestramento nonché del controllo sanitario,** al fine di prevenire o ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle peculiari attività oggetto di tutela.

# Iniziamo: pericoli e rischi



Per **pericolo** si intende qualsiasi cosa (materiali di lavoro, apparecchiature e attrezzature, metodi o prassi di lavoro, ambiente) potenzialmente in grado di arrecare danno

Un **rischio** è la probabilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa subire danni a causa di un determinato pericolo



# Che cos'è una valutazione dei rischi?



La valutazione dei rischi è un processo di analisi degli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute dei volontari, derivanti da pericoli presenti nelle attività di protezione civile.

Consiste in un esame sistematico degli aspetti dell'attività, volto a stabilire:

- Cosa può provocare lesioni o danni (pericoli presenti);
- Qual è il livello di esposizione dei volontari ai pericoli (rischi presenti);
- Se è possibile eliminare i pericoli e, in caso contrario,
- quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare/ridurre i rischi.

La valutazione dei rischi è fondamentale per una gestione efficace della sicurezza e della salute, e può essere considerata la chiave di volta per limitare gli infortuni legati all'attività di protezione civile.

# Come svolgere una valutazione dei rischi



Quando si svolge una valutazione dei rischi è indispensabile rispettare due principi:

- Strutturare la valutazione in maniera tale da garantire che tutti i pericoli siano presi in considerazione.
- Quando viene individuato un rischio (compresenza di volontario e pericolo), la prima cosa da stabilire è se è possibile eliminarlo.

Ma è sempre possibile valutare i rischi???

- Per l'uso delle attrezzature di lavoro?
- Per le attività addestrative?
- Per le attività in emergenza?
- ....

# Come svolgere una valutazione dei rischi



E' sempre possibile valutare i rischi?

- La valutazione dei rischi nelle attività di protezione civile, così come viene effettuata nel mondo del lavoro, appare di difficile realizzazione.
- L'estrema imprevedibilità e variabilità degli scenari operativi, l'indeterminatezza dei luoghi e degli ambienti in cui il personale volontario è chiamato ad operare e l'urgenza degli interventi, caratterizzano in modo particolare tutte le attività.

**Allora cosa possiamo fare???**

# Come svolgere una valutazione dei rischi




La valutazione dei rischi delle attrezzature, macchine, strumenti:

- Una valutazione approfondita ed attinente alla realtà deve essere effettuata in ordine ai pericoli intrinseci alle attrezzature, alle macchine ed agli strumenti in genere, utilizzati dai volontari nell'espletamento della loro attività, in relazione ai quali si può effettivamente compiere un'analisi ed una valutazione basata sulla prevedibilità delle situazioni rischiose.

La valutazione dei rischi in base allo scenario operativo:

- La fase di analisi dei possibili fattori di pericolo e delle possibili fonti di rischio espositivo, si limiterà alla disamina degli scenari operativi generali, standardizzati e tipizzati, nell'ambito dei quali individuare i più frequenti fattori di pericolo e i rischi più probabili per i volontari.



# La formazione dei volontari



L'informazione sui rischi in base allo scenario operativo:

- L'informazione riguarda gli scenari di interventi generali ed ipotetici, individuando per ciascuno di essi i rischi particolari più frequenti, misure e procedure standard per lo svolgimento in sicurezza dell'intervento.

La formazione sulla valutazione:


- La formazione in questo caso consiste in un processo educativo che mira a far acquisire al volontario, competenze e conoscenze tali da consentirgli di comportarsi stabilmente, costantemente, in maniera sicura sui luoghi di intervento, riconoscendo i rischi espositivi e gestendo autonomamente l'eliminazione o riduzione degli stessi, attraverso il corretto uso delle attrezzature, dei mezzi, dei dispositivi e il rispetto delle procedure di lavoro.



# Approccio alla valutazione dei rischi



**Per la maggior parte delle attività è sufficiente un semplice approccio in cinque fasi:**



**La valutazione dei rischi va effettuata con la partecipazione attiva dei volontari**

# Fase 1: individuare i pericoli e le persone a rischio



Alcuni suggerimenti per identificare pericoli importanti:

- ispezionare il cantiere e individuare ciò che può provocare danno;
- consultare i volontari sui problemi riscontrati sul cantiere;
- considerare i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore o l'esposizione a sostanze nocive, nonché i rischi meno ovvi o immediati;

Per le attrezzature e macchine, raccogliere informazioni da fonti diverse quali:

- manuali di istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori delle varie attrezzature,
- documentazione relativa ai requisiti di legge e di altro genere applicabili.

## Fase 2: valutare e dare priorità ai rischi



Per stabilire la portata del rischio è bene considerare i seguenti fattori:

- La possibilità che il pericolo provochi un danno a qualcuno (Probabilità)
- La gravità del danno subito da qualcuno esposto a quel pericolo (Magnitudo o Danno)

In caso di molti pericoli presenti o attività nuove possono essere necessarie conoscenze specialistiche e il sostegno e la consulenza di esperti.

## Fase 3: decidere un'azione



Al momento di decidere un'azione preventiva e di protezione è bene valutare:

- se il rischio possa essere completamente eliminato;
- nel caso in cui ciò non sia possibile, in che modo ridurre o controllare i rischi per non compromettere la sicurezza e la salute delle persone esposte.

Ecco alcuni consigli:

- Ridurre i rischi alla fonte
- Adattare l'attività di lavoro al singolo volontario
- Sostituire i fattori di rischio con altri innocui o meno pericolosi
- Adottare misure di protezione collettive
- Adottare misure di protezione individuale
- Istruire e formare adeguatamente i volontari

## Fase 4: intervenire



- Mettere in atto misure di prevenzione e di protezione.
- Tenete in considerazione che l'adozione di misure preventive, consente di ridurre la probabilità degli incidenti (Soluzione migliore).
- Le misure protettive come i dispositivi di protezione individuale, consente di ridurre il danno alla persona, nel momento che si verifica l'incidente.

## Fase 5: controllo e riesame



L'efficacia delle misure di prevenzione e protezione, adottate deve essere monitorata.

La valutazione dovrebbe essere opportunamente riesaminata e rivista, in particolare:

- alla luce un infortunio o un incidente
- se le misure preventive in atto sono risultate insufficienti od obsolete
- per garantire che i risultati della valutazione dei rischi siano sempre pertinenti.

# Informazione, formazione, addestramento, uso dei dispositivi di protezione individuale



## Informazione

→ **L'informazione potrà** quindi **riguardare scenari di interventi** generali ed ipotetici, individuando per ciascuno di essi i **rischi particolari più frequenti** e le **misure e procedure standard** per lo svolgimento in sicurezza dell'intervento.

## Formazione

→ **In ordine alla formazione,** deve osservarsi come quest'ultima **sia meno legata alla trasmissione di informazioni sulla specificità dei rischi di una mansione o di un ambiente di lavoro e consiste, piuttosto, in un processo educativo,** che mira a far acquisire al lavoratore **competenze e conoscenze tali da consentirgli di comportarsi stabilmente, costantemente, in maniera sicura sul luogo di lavoro,** riconoscendo i rischi espositivi e gestendo autonomamente l'eliminazione o riduzione degli stessi attraverso il corretto uso delle attrezzature, dei mezzi, dei dispositivi e il rispetto delle procedure di lavoro.

# Sorveglianza sanitaria



## Controllo sanitario

→ Per quanto concerne il **“controllo sanitario”**, nell’art. 1, contenente le definizioni di carattere generale, il ministero sancisce che trattasi dell’*“insieme degli **accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome**, emanate specificamente per il volontario oggetto del presente decreto, **finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore**, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di **sorveglianza sanitaria”**.*